

Rendita di vecchiaia acquisita (art. 22 cpv. 2)

Importo annuo della rendita di vecchiaia acquisita nel corso di un anno civile per uno stipendio contributivo di CHF 1'000.- con riduzione del grado di rendita conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. a del Regolamento sulle misure di risanamento del 1° dicembre 2019

Età dell'assicurato	Importo acquisito (uomini e donne)	
	con riduzione dopo il 01.09.2020 ¹	dopo il 01.01.2026
24 anni	8.45	13.0
25 anni	8.45	13.0
26	8.45	13.0
27	8.45	13.0
28	8.45	13.0
29	8.45	13.0
30 anni	8.45	13.0
31	8.45	13.0
32	8.45	13.0
33	8.45	13.0
34	8.45	13.0
35 anni	8.45	13.0
36	8.45	13.0
37	8.45	13.0
38	8.45	13.0
39	8.45	13.0
40 anni	8.45	13.0
41	8.45	13.0
42	8.45	13.0
43	8.45	13.0
44	8.45	13.0
45 anni	8.45	13.0
46	8.45	13.0
47	8.45	13.0
48	8.45	13.0
49	8.45	13.0
50 anni	8.45	13.0
51	8.45	13.0
52	8.45	13.0
53	8.45	13.0
54	8.45	13.0
55 anni	8.45	13.0
56	8.45	13.0
57	8.45	13.0
58	8.45	13.0
59	8.45	13.0
60 anni	8.45 13.0 ²	13.0
61	13.0	13.0
62	13.0	13.0
63	13.0	13.0
64	13.0	13.0
65 anni	13.0	13.0

L'età è pari alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

¹ La riduzione della rendita di vecchiaia acquisita non si applica agli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento anticipato secondo l'art. 24 del regolamento di assicurazione.

² A partire dall'età di 60 anni compiuti.